

- (8) L'8 giugno 2018, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Adriatica, Croazia, Italia e Slovenia hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mare Adriatico («la nuova raccomandazione comune per il Mare Adriatico»). La raccomandazione comune è stata modificata il 29 agosto 2018.
- (9) Le tre nuove raccomandazioni comuni sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in occasione della sessione plenaria estiva tenutasi dal 2 al 6 luglio 2018 <sup>(1)</sup>.
- (10) Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha tenuto conto della valutazione dello CSTEP e dell'esigenza che gli Stati membri garantiscano la piena attuazione dell'obbligo di sbarco il 1° gennaio 2019. In diversi casi, al fine di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP, le esenzioni richiedono che l'attività di pesca e la raccolta di dati continuino. In tali casi la Commissione ritiene che consentire esenzioni su base temporanea sia un approccio pragmatico e prudente alla gestione delle attività di pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.
- (11) La nuova raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale propone di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle esenzioni legate al tasso di sopravvivenza, conformemente a quanto disposto all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per la capparanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp. e *Venus* spp.) catturate con draghe automatiche (HMD). Il regolamento delegato (UE) 2017/86 ha introdotto tale esenzione legata al tasso di sopravvivenza. In occasione della valutazione della nuova raccomandazione comune, lo CSTEP ha osservato che non erano state fornite informazioni di supporto supplementari. Nella letteratura esiste tuttavia una mole di prove scientifiche che dimostrano la sopravvivenza di tali specie. Poiché si possono registrare elevati tassi di sopravvivenza e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza dovrebbe essere mantenuta, in quanto le circostanze sono immutate.
- (12) La nuova raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale propone di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Il regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione ha introdotto tale esenzione legata al tasso di sopravvivenza. La nuova raccomandazione comune inizialmente proponeva di applicare detta esenzione, eccetto nei mesi di luglio, agosto e settembre, che sarebbero stati soggetti a una nuova esenzione de minimis. Lo CSTEP ha ritenuto che non vi fossero elementi di prova a sostegno di un'esenzione de minimis durante i mesi estivi e non ha formulato ulteriori osservazioni. Esistono tuttavia prove scientifiche che dimostrano la sopravvivenza di tale specie nella regione in oggetto e in altre regioni. Poiché si possono registrare elevati tassi di sopravvivenza e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza applicabile tutto l'anno dovrebbe essere mantenuta.
- (13) La nuova raccomandazione comune per il Mare Adriatico propone di prorogare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola (*Solea solea*) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB). Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ha introdotto tale esenzione legata al tasso di sopravvivenza. Lo CSTEP non ha valutato tale nuova domanda. Uno studio *ad hoc* sulla sopravvivenza di tale specie è tuttavia in corso nella sottozona geografica (GSA) 17 nel Mare Adriatico. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere prorogata solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare i dati pertinenti entro il 1° maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.
- (14) Le tre nuove raccomandazioni comuni propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha ritenuto che non siano state comunicate informazioni specifiche a sostegno di tale esenzione. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere introdotta solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare dati pertinenti supplementari entro il 1° maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.
- (15) Le tre nuove raccomandazioni comuni propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha ritenuto che sia necessario fornire prove supplementari al fine di sostenere pienamente l'esenzione proposta. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere introdotta solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare i dati pertinenti supplementari entro il 1° maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.

<sup>(1)</sup> <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

